



COMUNE DI FORANO

Via del Passeggio 2 - 02044 FORANO (RI)

Tel. 0765-570020

0765-570283

Fax 0765-570684

PEC posta@pec.comune.forano.ri.it

P. IVA 00109320572

ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 22/05/2026

OGGETTO: PULIZIA FONDI E FABBRICATI, FRONTISTI A STRADE COMUNALI E VICINALI E DEI TERRENI INCOLTI

IL SINDACO

- **PREMESSO** che, con l'avvicinarsi della stagione estiva si accerta nel territorio comunale:
 - la presenza nell'area urbanizzata di edifici abitativi o ad altri fini destinati, con facciate prospicienti le vie pubbliche o dotati di aree verdi e giardini a corredo dei fabbricati, che versano in cattive condizioni di manutenzione tali da arrecare offesa al decoro urbano e costituire pericolo per la salute pubblica, in particolare per la presenza di specie vegetali allergizzanti o che favoriscono la diffusione di insetti molesti e animali pericolosi;
 - la presenza di numerose aree verdi, all'interno del centro abitato e di terreni limitrofi ad esso, dei terreni incolti, di proprietà privata che risultano abbandonate, o per le quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami di alberi o arbusti che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria o che, a causa di intemperie o altra causa potrebbero cadere sul piano stradale;
- **CONSIDERATO** che i contesti di incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro della città e delle aree private attigue, possono dare origine alle seguenti situazioni di pericolo e disagio:
 - facilitare la propagazione di vegetazione infestante;
 - favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di ratti e rettili o insetti nocivi e perniciosi;
 - costituire grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare sia pedonale;
 - favorire l'accumulo di rifiuti;
 - costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità in relazione al possibile innesco e propagazione di incendi, in particolare in considerazione dell'avvicinarsi del periodo estivo;
- **CONSIDERATO** che tali situazioni, soprattutto quando si verificano nei centri urbani, oltre che produrre un danno all'immagine del territorio in contrasto con la vocazione turistica ed ambientale dei luoghi, costituiscono motivo di pregiudizio per l'igiene pubblica e per la salute dei cittadini;
- **RITENUTO** indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno per l'igiene pubblica;

- RAVVISATA la necessità, nel pubblico interesse, di salvaguardare il decoro urbano, di tutelare l'igiene e la salute pubblica nonché di limitare il proliferare di insetti ed animali;
- RAVVISATA ALTRESÌ la necessità di provvedere con urgenza al taglio di erba incolta, siepi e rami di alberi o arbusti che si protendono oltre il confine stradale e le aree ad uso pubblico del territorio comunale ed alla rimozione delle piante cadute o pericolanti che si protendono e/o invadono le sedi viarie e le aree ad uso pubblico del territorio comunale o che generano condizioni di pericolo per persone, manufatti e viabilità e siano regolate le siepi vive e siano tagliati i rami delle piante che si protendono in modo da non restringere o danneggiare le sedi stradali;
- RAVVISATA inoltre la necessità di conservare i fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade, infine in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze;
- DATO ATTO che il presente provvedimento è rivolto alla generalità dei cittadini;
- RILEVATO che si è provveduto ad effettuare un corretto bilanciamento degli interessi pubblici e privati, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse per l'igiene pubblica e per la salute dei cittadini nonché per la tutela dell'ambiente e del decoro urbano;
- VISTI i seguenti testi normativi:
 - l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
 - La legge n. 353 del 2000, recante norme sugli incendi boschivi;
 - T.U.LL.SS. n. 1265 del 27/07/1934 e s.m.i.;
 - il D.Lgs. n. 285 del 1992 - Codice della Strada e s. m. i.;

ORDINA

ai proprietari, possessori o qualunque titolo detentori ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l'effettiva disponibilità, frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali:

- di edifici del centro abitato di provvedere alla costante pulizia e al decoroso mantenimento degli stessi intervenendo con taglio ed estirpazione delle erbacce radicate nelle facciate, sterpaglie e rovi p r e s e n t i nei giardini e nei cortili di p e r t i n e n z a;
- di aree verdi site all'interno del centro abitato e di terreni limitrofi ad esso, di provvedere alla costante pulizia delle erbacce, sterpaglie e rovi e alla eliminazione di quant'altro possa costituire esca per incendi nonché habitat per insetti e animali nocivi e pericolosi;
- di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo nonché proprietari/possessori di aziende agricole confinanti con le strade pubbliche di ripulire da erbacce, sterpaglie, rovi, materiale

secco, taglio delle siepi e dei rami che si protendono da aree private limitrofe alle strade e aree pubbliche presenti nel territorio Comunale, comprese le strade vicinali;

I suddetti interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la pulizia e la manutenzione dei luoghi.

DISPONE

- considerando la stagione primavera - estate 2025 come il periodo di massima proliferazione e crescita di erbe infestanti, siepi e rami, che la presente ordinanza ha validità immediata;
- la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito istituzionale dell'Ente - sezione Albo Pretorio nonché nella sezione Amministrazione Trasparente;
- di provvedere ad idonea pubblicizzazione della stessa;

AVVERTE

- che il presente provvedimento entrerà in vigore dalla data di adozione. Al fine di consentire il necessario adeguamento alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, l'applicazione delle sanzioni previste in caso di mancata osservanza avrà decorrenza dal 15° giorno successivo all'adozione;

- che ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 del D. Lgs 267/2000, la violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento sarà assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, precisando che trovano applicazione i criteri ed i principi della L. 689/1981 ed in particolare le disposizioni dell'art. 16 della stessa legge in materia di pagamento in misura ridotta;

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale, nell'ambito delle specifiche competenze, la vigilanza sull'osservanza della

presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori;

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione al TAR Lazio o entro 120 giorni dalla sua pubblicazione ricorso straordinario al Capo dello Stato;

DISPONE

altresì la trasmissione del presente atto ai soggetti di seguito indicati per l'adozione degli di competenza:

Prefettura di Rieti

Questura di Rieti

Comando Stazione Carabinieri di Stimigliano

Comando Stazione Carabinieri Forestali di Montebuono

Comando Polizia Municipale Unione comuni della bassa Sabina

Canale whatsapp comunale.

Il Sindaco
On. Oreste Pastorelli